

Il crimine politico nel Regno Unito: leggi eccezionali e teoria coloniale in Irlanda del Nord¹

ANTONELLA BETTONI

Introduzione

Lo studio del metodo, delle tecniche e degli strumenti normativi con i quali il Regno Unito ha affrontato il reato politico in Irlanda del nord nel Ventesimo secolo richiede che sia compiuta un'operazione preliminare: liberare il terreno dalla ingombrante presenza di una perplessità ricorrente concernente la natura del legame costituzionale esistente fra Regno Unito e Irlanda del nord. La questione non è di poco conto per quanto qui si intende esaminare, poiché la natura di tale legame potrebbe aver influenzato e potrebbe rendere ragione delle scelte compiute in Irlanda del nord per combattere la criminalità politica. In sostanza, l'Irlanda del nord è prima e ultima colonia del Regno Unito o parte integrante del regno?²

L'interrogativo rimanda alla relazione complessa e di lunghissima durata instauratasi fra due popoli vicini, separati soltanto da una striscia di mare facilmente

attraversabile. Tale relazione nel corso dei secoli ha subito numerose evoluzioni ed involuzioni, ed è stata regolamentata da molteplici norme che come pietre miliari hanno marcato il percorso dell'Irlanda – e dal 1922 di una parte di essa – dalla libertà all'appartenenza britannica. Norme che in modo paradigmatico descrivono le epoche che le hanno viste sorgere. Norme che come abiti di fogge diverse hanno vestito variamente tale relazione.

1. *Regno Unito e Irlanda del nord: natura del legame costituzionale*

1.1. *Laudabiliter 1155, Crown of Ireland Act 1542, Acts of Union 1801*

Nel XII secolo la Bolla papale *Laudabiliter* consentì la nascita di una relazione feudale fra i re dei due popoli. La volontà determinata di un sovrano e l'assenso di un


Papa resero possibile lo stabilirsi della relazione. La Bolla, emessa nel 1155³ da Papa Adriano IV, al secolo Nicholas Breakspear, concedeva al re inglese Enrico II il diritto di invadere l'Irlanda e assumerne il controllo, lungamente desiderato, con lo scopo dichiarato di riformare la Chiesa irlandese e imporre il pagamento dell'obolo di San Pietro. Nel 1171, Enrico II invase l'isola e ottenne la sottomissione feudale dei re irlandesi divenendone signore, poteva così fregiarsi del titolo di *Lord of Ireland*⁴.

Nel XVI secolo, le mutate condizioni storiche rendevano la relazione feudale esistente fra i regni d'Inghilterra e Irlanda uno strumento insufficiente per garantire quella fedeltà che il sovrano inglese riteneva necessaria. Fu dunque indispensabile mutare la natura della relazione. Il *Crown of Ireland Act* del 1542⁵ rendeva, come recita il suo stesso sottotitolo, i re inglesi, i loro eredi e successori re d'Irlanda. L'atto, emanato dal Parlamento irlandese nel 1541, stabiliva l'unione delle due corone inglese e irlandese nella persona del sovrano inglese, sanciva dunque un'unione personale non territoriale fra i due regni che continuavano a rimaner distinti. In tal modo l'Inghilterra poteva esercitare, tramite la persona del sovrano, un controllo diretto sulle faccende irlandesi. Enrico VIII fortemente volle l'approvazione dell'atto poiché la Bolla di scomunica di Clemente VII, da cui era stato colpito l'11 luglio 1533, aveva indebolito la sua signoria sull'Irlanda, consentendo agli oppositori interni e ai nemici esterni di contestare il suo diritto al titolo di *Lord of Ireland*, in quanto fondato sulla Bolla papale *Laudabiliter*. L'unione delle due corone legittimava formalmente il dominio inglese sull'Irlanda e sedava le dispute interne. Al di là dei confini del regno,

molti monarchi cattolici e il Papa rifiutarono di riconoscere in capo al sovrano inglese il titolo di *King of Ireland*.

Alla fine del XVIII secolo, la bufera rivoluzionaria che aveva colpito l'Europa e i domini inglesi in America rendeva fragile l'unione personale fra i due regni. Giorgio III e il governo inglese ritenevano essenziale per la sicurezza della Gran Bretagna⁶ il completamento dell'unione con l'Irlanda. La natura della relazione fra i due regni era destinata a mutare nuovamente. Gli *Acts of Union* del 1801⁷ erano due atti complementari emanati dal Parlamento di Gran Bretagna e dal Parlamento d'Irlanda rispettivamente il 7 luglio 1800 e il 1° agosto 1800 ed entrati in vigore il 1° gennaio 1801. Gli atti stabilivano l'unione del Regno di Gran Bretagna e del Regno d'Irlanda⁸, indicavano che il regno risultante dalla fusione avrebbe preso il nome di Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda⁹ e che il re avrebbe deciso con proclama reale le insegne e le bandiere del nuovo regno¹⁰, sancivano la fusione del Parlamento di Gran Bretagna con il Parlamento d'Irlanda¹¹, prescrivevano il numero dei *Lords* e dei *Commoners* irlandesi che da quel momento in poi avrebbero preso posto al Parlamento del Regno Unito¹², statuivano l'unione della *Church of England* e della *Church of Ireland* in un'unica Chiesa¹³, infine stabilivano l'abolizione di dazi doganali per le importazioni da un regno all'altro, ad eccezione di quelli dovuti per alcuni prodotti, e le percentuali di tasse da pagare¹⁴.

Giorgio III, con proclama reale del 1° gennaio 1801, pubblicato nella «London Gazette» del 17 gennaio¹⁵, stabiliva il disegno, i colori e le dimensioni della *Union Flag*, la bandiera dell'unione, aggiungendo alle croci di san Giorgio, protettore dell'In-



Bozzetto della Union Flag contenuto nel proclama reale di Giorgio III del primo gennaio 1801 e pubblicato nella London Gazette del 17 gennaio 1801

ghilterra, e di sant'Andrea, protettore della Scozia, la croce di san Patrizio, protettore dell'Irlanda¹⁶.

Il timore che il controllo dell'isola potesse essere assunto dalla Francia rivoluzionaria, timore non del tutto infondato dopo gli sbarchi e i tentativi di sbarco effettuati da truppe francesi durante la rivoluzione irlandese del 1798, spinse Giorgio III e il governo inglese a realizzare un'unione completa, politica e territoriale, con l'Irlanda. L'unione dei due regni nella persona del sovrano inglese simbolicamente rappresentata dall'unica corona d'Inghilterra e Irlanda che gli cingeva il capo si completava nell'unione di Irlanda e Gran Bretagna nel Regno Unito. Si realizzava così la piena unificazione costituzionale dei due regni, manifestata ai sudditi e al mondo attraverso la comunione di segni tangibili: il nome, la bandiera, il parlamento.

1.2. Home Rule: Government of Ireland Act 1921

Nella seconda metà del XIX secolo e nella prima metà del XX secolo il popolo irlandese, insoddisfatto del governo inglese, chiedeva la *Home Rule*, cioè che fosse realizzata un'operazione costituzionale di *devolution*¹⁷ che attribuisse ai territori "devoluti" capacità di autogoverno e autonomia legislativa in alcuni ambiti. «I tre progetti di *Home Rule* che si susseguirono fra gli anni ottanta dell'Ottocento e l'inizio della prima guerra mondiale rappresentavano il tentativo incompiuto di dare forma costituzionale a conflitti politici e sociali di lunga durata»¹⁸. La *Home Rule* per l'Irlanda fu finalmente approvata il 23 dicembre del 1920 ed entrò in vigore il 3 maggio 1921 con il nome di *The Government of Ireland Act*. Essa di fatto frazionava l'Irlanda in due, dividendo le sei contee del nord est dal resto dell'isola. Purtroppo arrivò tardi e non fu in grado di

soddisfare le attese irlandesi che si erano oramai spostate su posizioni più radicali chiedendo l'indipendenza dal Regno Unito. La *Irish War of Independence* terminò con la tregua del 10 luglio 1921 e l'indipendenza venne ottenuta con gli *Articles of Agreement for a Treaty between Great Britain and Ireland* il 6 dicembre 1921¹⁹. Secondo gli articoli 1 e 2 del Trattato, l'Irlanda assumeva lo status costituzionale di "Dominion" all'interno dell'Impero britannico²⁰.

Il *Treaty between Great Britain and Ireland* del 1921, *The Irish Free State (Agreement) Act* del 31 marzo 1922²¹ e *The Irish Free State (Constitution) Act*²² del 5 dicembre 1922 comportarono l'emanazione il 5 dicembre 1922 del *The Irish Free State (Consequential Provisions) Act*²³ che adattava *The Government of Ireland Act* alla mutata situazione costituzionale. Gli accordi sanzionati²⁴ consentivano al governo del nord est irlandese la scelta tra far parte dell'*Irish Free State* o separarsi dall'Irlanda per rimanere nel Regno Unito. Le due Camere del parlamento di Belfast il 7 dicembre 1922²⁵ si appellarono al re per restare nel Regno Unito. *The Government of Ireland Act* divenne *The Constitution of Northern Ireland*²⁶.

Il primo aprile 1926 venne istituito presso l'*Home Office* un ufficio destinato ad occuparsi delle questioni relative all'Irlanda del nord²⁷, mentre l'*Irish Free State* dipendeva dalla Sezione Irlandese dell'Ufficio Coloniale (*Irish Branch, Colonial Office*) di Londra²⁸. Il *Royal and Parliamentary Titles Act* del 1927²⁹ completò il processo costituzionale, modificando il nome del regno in Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord e il nome del parlamento in Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. La bandiera non venne modificata.

1.3. La crisi di identità degli anni '70

Questo rapido *excursus*, che abbraccia otto secoli della storia di due popoli strettamente imparentati, ci consente di individuare la natura costituzionale della relazione fra Regno Unito e Irlanda del nord. Fin dal 1801, essa è una relazione di appartenenza territoriale e politica: in breve l'Irlanda del nord è costituzionalmente parte integrante del territorio britannico. Tuttavia, negli anni '70 del Novecento la questione sarebbe stata spesso sollevata dai media, che avrebbero solitamente definito i combattimenti in Irlanda del nord "guerra coloniale"³⁰.

Il governo britannico intervenne in varie occasioni, ribadendo ufficialmente il legame di appartenenza: in una lettera, nella quale l'*Attorney General* il 15 settembre 1971 rispondeva all'*Home Office* affermando che era legalmente insostenibile e costituzionalmente indesiderabile asserire che l'Irlanda del nord fosse una colonia del Regno Unito³¹; in due scritti, pubblicati nel 1972 e nel 1973 dall'*Her Majesty's Stationery Office*, stampatore ufficiale della legislazione britannica e titolare del copyright della Corona, nei quali si affermava l'appartenenza dell'Irlanda del nord al Regno Unito³²; nel *Northern Ireland Constitution Act* del 1973, col quale il Regno Unito formalizzava la sospensione della *Home Rule* per l'Irlanda del nord e ripristinava la *Direct Rule*, nella parte I sezione 1 intitolata *Status of Northern Ireland as part of the United Kingdom*, dichiarando a chiare lettere l'appartenenza al Regno Unito dell'Irlanda del nord. Infine Brian Faulkner, primo ministro nordirlandese dal 1971 al 1972, spiegava nel suo volume di memorie che l'Irlanda del nord non era una «coconut colony»³³.

Bogdanor, costituzionalista britannico che si è occupato ampiamente di *devolution*, respinge l'ipotesi di una relazione di tipo coloniale fra Regno Unito e Irlanda del nord sulla base del principio che il modello coloniale non prevede rappresentanti delle colonie in parlamento e non consente la loro tassazione³⁴. Afferma che *The Government of Ireland Act* abbia creato una relazione "quasi-federale" tra il Parlamento nordirlandese e quello britannico³⁵. La relazione è definita quasi-federale perché il modello federale puro suppone una divisione costituzionalmente garantita dei poteri tra livelli di governo coordinati e indipendenti³⁶, mentre le sezioni 6, 12 e 75 di *The Government of Northern Ireland Act* affermano la supremazia del Parlamento di Westminster. In sostanza, Westminster potrebbe richiamare a sé, in ogni momento, i poteri devoluti. Nei fatti, la permanenza della *devolution* è garantita dal sostegno locale contro ogni tentativo di Westminster di rivendicare ed esercitare la propria supremazia. Solo in teoria dunque il potere devoluto è potere trattenuto, in realtà è potere trasferito e il Parlamento di Westminster non può recuperarlo se non in situazioni patologiche come quelle verificatesi in Irlanda del nord dopo il 1968³⁷. La *devolution*, afferma il costituzionalista, instaura una relazione quasi-federale in tempi ordinari e unitaria in tempi di crisi.

Nondimeno, definire la violenza politica in Irlanda del nord come "guerra coloniale" può considerarsi parzialmente corretto: tale definizione è infatti condivisibile riguardo ai metodi e alle tecniche utilizzati per contrastare la ribellione, metodi e tecniche già sperimentati nei possedimenti d'oltremare britannici³⁸. Nel 1968 il comandante in capo dell'esercito britan-

nico in Irlanda del nord, su sollecitazione delle autorità civili, chiese al Ministro della Difesa britannico l'autorizzazione ad usare i militari per mantenere l'ordine e gestire la guerriglia³⁹. La polizia non era più ritenuta adeguata a governare l'emergenza ed era richiesto l'uso di una forza eccezionale. La richiesta fu accolta e nel 1969 truppe dell'esercito britannico furono dispiegate sul territorio nordirlandese⁴⁰. L'intervento dell'esercito segnò un cambiamento importante nella strategia di lotta alla violenza politica del Regno Unito: avviò la cosiddetta fase di militarizzazione del conflitto (1969-1975)⁴¹.

L'intervento dell'esercito sul proprio territorio nazionale per contrastare la violenza politica, seppur possibile, tuttavia necessita, negli stati democratici, di una chiara definizione dei limiti entro i quali può operare. In Irlanda del nord, l'esercito fu utilizzato seguendo le tecniche implementate per contrastare le rivolte in alcune colonie britanniche dal Generale di Brigata Frank Kitson.

2. Una definizione di crimine politico

Il Generale di Brigata Frank Kitson aveva il comando di dieci battaglioni (otto operativi e due di riserva) a Belfast dal settembre 1970 fino alla prima metà del 1972⁴². Nel suo *Low intensity operations. Subversion, insurgency, peace-keeping*, pubblicato nel novembre del 1971 mentre era a Belfast, diede una definizione estesa di crimine politico, dividendolo in sovversione e insurrezione: con sovversione si intendono tutte le misure illegali, ad eccezione dell'uso della forza armata, prese da un settore del popolo di un

paese per rovesciare coloro che lo governano in quel momento, o per costringerli a fare cose che essi non vogliono fare. Essa può comportare l'uso di pressioni politiche o economiche, scioperi, marce di protesta e propaganda, e può anche includere l'uso di violenza su piccola scala allo scopo di costringere i membri recalcitranti della popolazione a dare supporto. Con insurrezione si intende l'uso della forza armata da parte di un settore del popolo contro il governo per gli scopi su menzionati. Secondo Kitson, questo sembrerebbe il senso in cui i termini sono intesi dalle autorità britanniche⁴³, riferendosi con tale espressione a Sir Robert Thompson⁴⁴, considerato al tempo uno degli strateghi più efficienti dell'antiterrorismo del Regno Unito⁴⁵.

Il Generale Kitson ricomprende, in questa definizione di crimine politico, un insieme di fatti piuttosto ampio che mette insieme le manifestazioni pacifiche di dissenso e i veri e propri atti di violenza politica che richiedono l'adozione di contromisure da parte del potere dominante. Da questa e da ogni altra definizione di crimine politico emerge con sufficiente chiarezza che una delle sue principali caratteristiche è l'ambivalenza, o meglio il crimine politico è ontologicamente caratterizzato dall'ambivalente interpretazione dei fatti che lo costituiscono. Pertanto i fatti che la classe dominante di un paese definisce e classifica come sovversione e insurrezione sono definiti e classificati in maniera opposta dai sovvertitori e dagli insorgenti. All'interno di un ordinamento giuridico, tale ambivalenza generalmente si sostanzia nell'attribuzione di un valore e una qualità differente a violazioni giuridiche politicamente motivate che non sono e non possono essere considerate semplicemente

come crimini ordinari. Esse sono crimini "politici", e questa qualità dà ai loro perpetratori una "giustificazione morale" che li rende diversi dai criminali ordinari.

Il crimine politico, in tempo di pace, mantiene parzialmente quella giustificazione morale che consente di uccidere e distruggere in tempo di guerra. In tempo di guerra, due entità politiche si fronteggiano, in tempo di pace, il crimine politico è la rappresentazione unilaterale dello scontrarsi di due progetti politici differenti, di due programmi politico-ideologici diversi. La lettura della lista dei fatti qualificati come crimini politici dal diritto di un paese offre una fedele rappresentazione del livello di libertà politiche e civili godute dai cittadini di quello stesso paese: tra crimine politico e libertà civili vi è infatti una relazione di proporzionalità inversa. Più alto è il livello di criminalizzazione politica, più basso è il livello di libertà politiche e civili godute dai cittadini.

Studi recenti riguardanti l'Irlanda del nord hanno evidenziato un'altra importante relazione concernente il crimine politico: una relazione di diretta proporzionalità. Maggiore è la violenza usata dallo Stato per reprimere il crimine politico, maggiore sarà la violenza espressa dal crimine politico stesso⁴⁶. L'uso della violenza legale da parte dello Stato per far fronte al crimine politico è giustificato dal fatto che il crimine politico è percepito come una minaccia all'ordine costituito e dal principio che lo Stato ha il diritto di difendere se stesso. La sospensione delle garanzie costituzionali è consentita sulla base della convinzione che le norme d'eccezione vanno a limitare diritti e libertà solo di alcuni, solo di coloro che per credo politico potrebbero nuocere allo Stato, solo di coloro — senz'altro una

parte minoritaria della popolazione – che non condividono col resto del popolo lo stesso progetto politico, che hanno un proprio progetto politico per quella stessa patria il cui territorio abitano insieme ad una maggioranza con cui non sono politicamente in sintonia. In realtà la normativa d'emergenza indirettamente colpisce tutti i cittadini, crea tensioni e contrasti che compromettono la vita sociale, politica ed economica nella sua generalità⁴⁷.

3. Il quadro normativo

3.1. Le leggi eccezionali degli anni '20

La popolazione dell'Irlanda del nord non è mai stata in pace fin dalla sua nascita nel 1921.

The Government of Ireland Act del 1920 che, a seguito di eventi noti, successivamente divenne *The Constitution of Northern Ireland*, fornì il fondamento costituzionale del governo devoluto in Irlanda del nord⁴⁸. La sezione 5 della Costituzione dichiarava nulle le norme che stabilissero preferenze, privilegi o vantaggi o imponessero inabilità o svantaggi sulla base del credo religioso. Questa norma teoricamente avrebbe dovuto garantire e assicurare uguaglianza fra le due comunità viventi all'interno dei confini nordirlandesi. Di fatto, il passato violento e l'eredità di insicurezza politica che ne derivarono portarono, da una parte, la maggioritaria comunità unionista protestante a creare strutture giuridiche capaci di proteggerla politicamente e militarmente, dall'altra, la minoritaria comunità irlandese cattolica a periodici scoppi di violenza e a richieste di un diritto più giusto e equo.

Fra le ragioni determinanti l'insicurezza politica nordirlandese stava l'irredentismo irlandese, sostenuto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione dell'*Irish Free State*. Affermava infatti il primo essere territorio nazionale dell'*Irish Free State* l'intera isola d'Irlanda, dichiarava il secondo il diritto del Parlamento e del Governo irlandese ad esercitare la propria giurisdizione su tutto il territorio considerato nazionale⁴⁹.

Il timore di essere annessi allo Stato Libero d'Irlanda spinse gli unionisti a creare un'amministrazione locale che non contemplava condivisione di potere con la comunità irlandese e che anche se «was ostensibly democratic in structure – elections and the one man, one vote principle were largely observed», tuttavia «behind the façade of democratic structures were practices of artificially manipulating electoral boundaries and the linkage of voting rights in local elections to a property ownership qualification»⁵⁰.

La permanente predominanza del *Protestant Unionist Party* nel Parlamento di Belfast⁵¹ mise a rischio il rispetto della massima legale della *Rule of Law*⁵². Quello che di essa rimaneva era una *Rule of Law* formale o "sottile" o meglio una *Rule by Law*. L'equità del diritto emanato acquisì una importanza marginale, ciò che divenne rilevante fu il rispetto di una procedura legislativa formalmente corretta nel promulgare leggi e regolamenti. In tal modo ogni operazione compiuta, seppure ingiusta, aveva la sua legittimazione formale in una norma precedente correttamente emanata.

Il diritto di emergenza fu lo strumento legale che consentì di avere norme malleabili capaci di fronteggiare il crimine politico. Per risolvere il dilemma rappresentato dalla *Rule of Law*, il diritto di emergenza

venne emanato come diritto temporaneo: la sua temporaneità fu vista come una salvaguardia della *Rule of Law*, i cui diritti sostanziali e libertà erano sospesi soltanto per un breve e limitato periodo di tempo con la giustificazione "superiore" di dover far fronte a una minaccia politica⁵³. Sfortunatamente le leggi speciali temporanee furono confermate anno dopo anno divenendo quasi permanenti e, quando abolite, furono ri-emanate con contenuti simili⁵⁴. Nel 1921, poco dopo che il parlamento in Irlanda del nord ebbe cominciato a lavorare per far fronte a una situazione politica ancora non sedata, e grazie alla sezione 4 della Costituzione dell'Irlanda del nord che dichiarava che «the Parliament of Northern Ireland shall have power to make laws for the peace, order and good government»⁵⁵, fu introdotto il *Local Government (Emergency Powers) Act (Northern Ireland)*. L'Atto dava al Ministro degli Interni estesi poteri di sciogliere i governi locali in alcune circostanze⁵⁶. Nel 1922 venne poi emanato il *Criminal Procedure Act (Northern Ireland)* con lo scopo di stabilire tribunali speciali senza giurie abilitati a giudicare crimini politici⁵⁷. Nello stesso anno, venne introdotto il *Civil Authorities (Special Powers) Act (Northern Ireland)*. L'Atto dotava le autorità civili, nella fattispecie il Ministro degli Interni dell'Irlanda del nord e gli ufficiali di polizia da lui delegati, di ampi poteri speciali che consentivano loro di fare tutti i passi necessari per conservare la pace e mantenere l'ordine. Tali poteri includevano: proibire che i *coroners* aprissero inchieste sui cadaveri⁵⁸ o alcune particolari inchieste; ordinare i coprifuoco⁵⁹; chiudere negozi aventi licenza di esercizio⁶⁰; proibire o limitare le riunioni di associazioni, l'uso di uniformi o distintivi, il possesso o trasporto di

armi, il possesso o l'utilizzo di biciclette, motociclette, o automobili, se non autorizzati⁶¹. Inoltre includevano la possibilità di perquisire case, terreni, veicoli in ogni momento del giorno o della notte; fermare e perquisire persone; sequestrare armi da fuoco⁶² e ogni altra cosa che avrebbe potuto essere usata per disturbare il mantenimento della pace; proibire processioni⁶³; chiudere, bloccare o deviare strade, vicoli o passaggi⁶⁴; prendere possesso di qualsiasi terreno o edificio; collocare edifici in stato di difesa; distruggere qualsivoglia proprietà; compiere ogni altra azione comportante interferenza con diritti di proprietà privata considerata necessaria per il raggiungimento dello scopo dell'Atto⁶⁵. In aggiunta, la sezione 7 dell'Atto includeva i poteri per le autorità civili, le forze di polizia, i membri dell'esercito in servizio o ogni altra persona autorizzata dalle autorità civili ad arrestare le persone che avessero commesso «any crime or any offence against the regulations»⁶⁶. La sezione 7 spianò la strada agli ulteriori regolamenti, 23 e 23B, che introdussero l'internamento, cioè l'incarcerazione senza processo⁶⁷.

Quando l'Atto fu introdotto, era in corso un periodo di violenza crescente e di grande instabilità politica. I lealisti paventavano l'inclusione nel vicino Stato d'Irlanda e ritennero necessario contrastare tale rischio con l'uso di poteri speciali, straordinari, ma temporanei. Infatti la sezione 12 dell'Atto prevedeva che l'«Act shall continue in force for one year and no longer»⁶⁸.

Negli Stati democratici l'uso di poteri speciali è considerato possibile solamente per un limitato periodo di tempo, allo scopo di far fronte all'emergenza e ristabilire un certo livello di ordine e legalità. Ciò nonostante, l'Atto fu rinnovato anno dopo

anno dal parlamento di Stormont a Belfast, fu dichiarato permanente nel 1933, emendato nel 1943 e mantenuto in vigore fino al 1973⁶⁹.

3.2. *Le leggi eccezionali degli anni '70*

3.2.1. *La reintroduzione del coprifuoco e dell'internamento*

Negli anni '60 i leaders del movimento repubblicano abbandonarono la strategia di perseguire i loro obiettivi con le armi e si unirono alla campagna generale per i diritti civili e la giustizia sociale in Irlanda del nord⁷⁰. Il movimento chiedeva il diritto di partecipare alle elezioni del governo centrale e locale attraverso un sistema equo; il diritto di perseguire obiettivi politici e sociali legittimi senza l'interferenza del governo; il diritto di partecipare equamente all'allocazione delle risorse statali; e il diritto alla libertà dall'arresto e dalla detenzione arbitrari⁷¹. La politica non fu capace di rispondere a queste richieste. La nascita dell'*Ulster Volunteer Force* (UVF) nel 1966 e le reazioni violente dello Stato alle marce di protesta innescarono la violenza politica.

Il governo nordirlandese, non riuscendo a far fronte ai disordini, invocò nel dicembre 1968 l'aiuto dell'esercito. L'esercito avrebbe dovuto essere impiegato per assistere le autorità civili nel mantenimento di pace e ordine. In realtà il suo ruolo fu molto più vasto. Venne usato per raccogliere informazioni (*screening*) riguardanti la popolazione di particolari aree (specialmente cattoliche). I principali meccanismi utilizzati erano perquisizioni regolari delle case e conteggio dei residenti, arresti

frequenti ed esame accurato di coloro che potenzialmente avrebbero potuto essere coinvolti in attività politiche violente, nonché interrogatorio approfondito di sospetti selezionati⁷².

Fu l'esercito che venerdì 3 luglio 1970 alle 22 durante una "battaglia" nell'area repubblicana, *Falls road*, di Belfast, densamente popolata, reintrodusse il coprifuoco⁷³. Il coprifuoco durò fino a domenica pomeriggio e fu revocato in seguito all'arrivo da un'altra zona della città di donne che portavano pane e latte agli abitanti dell'area ristretta⁷⁴. La legittimità costituzionale della misura d'emergenza era discutibile, in quanto non era stata emessa una legge che formalmente la legittimasse: durante la riunione del *Joint Security Committee*, sabato 4 luglio, dopo che il Comandante in capo dell'esercito ebbe riferito della battaglia e dell'imposizione del coprifuoco, si decise di aspettare il parere di esperti legali prima di dare legittimazione formale al provvedimento⁷⁵. La norma non fu mai emanata. L'assenza di una legge portava a fondare il provvedimento sulla *common law* e più precisamente sulla legge marziale⁷⁶.

Una ulteriore estensione dei poteri dell'esercito⁷⁷ si ebbe l'anno seguente, il 9 agosto 1971, con *Operation Demetrius* che reintrodusse l'internamento, cioè la detenzione senza processo⁷⁸. L'efficacia e i possibili effetti dell'internamento nella deteriorata situazione civile e sociale dell'Irlanda del nord furono oggetto di numerose discussioni fra il capo del governo nordirlandese, il comandante dell'esercito, il capo delle forze di polizia⁷⁹ e il capo del governo britannico. Durante un incontro svoltosi a Londra il 5 agosto 1971, Edward Heath, primo ministro britannico, fece presente a Brian Faulkner, primo

ministro nordirlandese, che l'introduzione dell'internamento non poteva avvenire senza una qualche forma di bilanciamento, e che se esso non avesse funzionato nel ristabilire pace e ordine l'unica opzione possibile sarebbe stata la «direct rule»⁸⁰. Heath il 19 agosto, dieci giorni dopo l'inizio di *Operation Demetrius*, ribadì l'appoggio del governo britannico alla linea politica intrapresa in Irlanda del nord e affermò che, seppure la minoranza avrebbe dovuto essere incoraggiata a partecipare pienamente agli affari dello Stato, tuttavia la posizione costituzionale dell'Irlanda del nord doveva rimanere immutata⁸¹.

L'internamento era già stato introdotto in Irlanda del nord in altre tre occasioni: nei periodi 1922-24, 1938-45 e 1956-61. In queste precedenti occasioni l'internamento aveva prodotto una riduzione della violenza politica⁸². Nel 1971 l'auspicato ritorno alla normalità non si verificò. La mancata introduzione di un provvedimento analogo nella Repubblica d'Irlanda, la quasi totale esclusione di unionisti⁸³ dagli arresti per il timore di una ritorsione protestante, l'apparente casualità degli arresti fra i cattolici portarono a una radicalizzazione della comunità nazionalista irlandese e a un notevole incremento degli scontri⁸⁴.

L'esercito poi fu utilizzato in modo esteso nell'*Operation Demetrius*. Fu l'esercito a compiere gli arresti, a sorvegliare i campi di internamento, ma specialmente fu l'esercito a sperimentare sugli internati tecniche per vincerne le resistenze e spingerli a collaborare: i prigionieri erano costretti con maltrattamenti a stare in punta di piedi davanti a un muro a cui erano appoggiati con la punta delle dita e con braccia e gambe divaricate al massimo, erano tenuti costantemente incappucciati, con un costante

rumore di sottofondo, erano nutriti a pane e acqua e privati del sonno. L'uso dell'esercito per l'implementazione dell'internamento consentì l'applicazione diffusa di tali tecniche brutali, portando gran parte della comunità nazionalista a rappresentare gli unionisti e il Regno Unito come il nemico e aggravando il suo estraniamento. Tali tecniche attirarono inoltre l'attenzione dell'*International Organisation for the Defence of Human Rights* sul Regno Unito al quale fu imposto di indagare. Il governo britannico nominò Commissioni d'inchiesta già nell'agosto 1971 (Compton Report) e poi a novembre 1971 (Gardiner Report) e, in conseguenza dei risultati del loro lavoro d'indagine, a marzo 1972 il governo britannico annunciò che le cinque tecniche d'interrogatorio sarebbero state abbandonate⁸⁵.

Nel frattempo, a febbraio 1972 una sentenza stabilì che le operazioni dell'esercito in Irlanda del nord violavano la sezione 4, paragrafo 1 del *Government of Ireland Act* del 1920⁸⁶. Per la prima volta il potere giudiziario tentò di usare la costituzione scritta dell'Irlanda del nord come una garanzia dei valori, diritti e libertà di tutto il popolo nordirlandese. Il governo britannico reagì immediatamente emanando nel 1972 il *Northern Ireland Act*, che non solo stabilì un quadro normativo per l'uso dell'esercito, ma che retrospettivamente legalizzò tutte le azioni compiute dalle forze di sicurezza fin dal loro primo spiegamento in Irlanda del nord nel 1969⁸⁷.

3.2.2. Direct Rule

L'*escalation* della violenza nella regione, l'alienazione dell'appoggio della parte

moderata della comunità cattolica, l'internamento fonte di non pochi problemi a livello internazionale per il Regno Unito, e in generale la preoccupazione per la sicurezza interna delle sei contee dell'Irlanda del nord spinsero il governo britannico a chiedere un incontro con il primo ministro nordirlandese, il 22 marzo 1972. Durante la riunione col suo gabinetto, il giorno precedente, Faulkner esprimeva il timore che l'incontro avrebbe potuto avere ripercussioni sull'autonomia di governo concessa alla regione nel 1922 (*Home Rule*). Valutava le possibilità che il governo britannico volesse nominare un ministro che si occupasse delle questioni nordirlandesi e riteneva che, mentre la nomina di un *Secretary of State for Northern Ireland* sarebbe stata vantaggiosa per la regione, la nomina di un *Resident Minister* avrebbe potuto invece essere interpretata solo come una mancanza di fiducia da parte di Westminster e sarebbe equivalsa alla *Direct Rule*⁸⁸.

Il giorno dopo a Londra, Heath lamentava con Faulkner il fatto che il Regno Unito avesse la responsabilità e subisse il biasimo per la situazione in Irlanda del nord, specialmente per quanto concerneva l'internamento e la sicurezza interna, ma non avesse poteri reali di intervento. Tale situazione, oltre ad essere altamente insoddisfacente, era aggravata dalla crescente dipendenza finanziaria dell'Irlanda del nord⁸⁹. Egli faceva poi presente che le misure suggerite dal governo nordirlandese per coinvolgere la minoranza cattolica (allargamento del numero dei deputati nella *House of Commons*, ristrutturazione del Senato e adozione della *proportional representation*) non erano considerate sufficienti dal suo governo per riconoscere un ruolo attivo, permanente e garantito alla

minoranza cattolica⁹⁰. Chiedeva a Faulkner una *de-escalation* della violenza e affermava che il Regno Unito prevedeva di iniziare lo smantellamento del processo di internamento: «a scale-down of the process was imperative»⁹¹. Il governo britannico intendeva riprendere il controllo di *law and order* in Irlanda del nord, intendendosi con tale espressione: il trasferimento al governo britannico del controllo su diritto penale e azione penale, compresa l'organizzazione e la formazione dei tribunali; ordine pubblico; prigionie e istituzioni penali; polizia; creazione di nuovi reati. Il governo britannico poteva delegare al governo nordirlandese la supervisione di questioni marginali. Il controllo dell'azione penale sarebbe passato all'*Attorney General* inglese e il *Director of Public Prosecutions* nordirlandese avrebbe operato sotto di lui. In sostanza i poteri speciali conferiti per far fronte all'emergenza sarebbero divenuti di competenza del Regno Unito⁹².

Faulkner si dimise il giorno successivo e il governo britannico sospese il Parlamento nordirlandese, assunse il governo diretto (*Direct Rule*)⁹³ della regione e nominò un *Secretary of State for Northern Ireland*. Il primo compito che il Segretario di Stato si accinse a svolgere fu la revisione dei casi di internamento e dello *Special Powers Act* 1922-1943⁹⁴. Una Commissione *ad hoc* guidata da Lord Diplock fu nominata da Westminster per compiere tali revisioni.

3.2.3. Special Category Status

A luglio 1972, William Whitelaw, Segretario di Stato per l'Irlanda del nord, sotto pressione a causa di uno sciopero della fame

guidato da un prigioniero dell'*Irish Republican Army* (IRA), concesse lo *Special Category Status* a tutti i prigionieri condannati per reati relativi ai *Troubles*⁹⁵. Questa fu anche una delle condizioni poste dall'IRA quando negoziò un incontro con il governo britannico per discutere una tregua. Lo *Special Category Status* concedeva di fatto lo status di prigioniero di guerra e forniva a tutti i condannati per ragioni politiche alcuni dei privilegi dei prigionieri di guerra stabiliti dalla Convenzione di Ginevra⁹⁶. Questo significò che i detenuti erano separati dai criminali comuni, non dovevano indossare uniformi o lavorare in carcere, ascoltavano lezioni di storia irlandese, osservavano una disciplina militare, avevano attribuito a se stessi gradi militari e potevano ricevere visite e cibo extra. La divisione dei prigionieri in fazioni paramilitari alloggiate in celle vicine aveva creato all'interno delle prigioni centri di potere in grado di controllare lo spazio carcerario con cui le autorità carcerarie dovevano costantemente confrontarsi per poter imporre qualsivoglia disciplina. Tale situazione nelle carceri era accettata dalle autorità anche in ragione della struttura architettonica degli edifici carcerari (*compound prisons*). La quasi totale assenza di celle individuali e il loro raggruppamento in piccoli agglomerati di tre o quattro celle, con locali di servizio comuni circondati da filo spinato, favorivano infatti questo tipo di sistemazione per i prigionieri⁹⁷.

3.2.4. Diplock Courts

Alla fine del 1972 furono pubblicati i risultati della Commissione Diplock.

Nel 1973 il governo britannico incorporò la gran parte delle sue raccomandazioni in una nuova legge speciale⁹⁸, abolì il *Civil Authorities (Special Powers) Act (Northern Ireland)* del 1922 ed emanò il *Northern Ireland (Emergency Provisions) Act*. Anche questo Atto sarebbe dovuto rimanere in vigore solamente un anno⁹⁹, ed esattamente come il precedente fu rinnovato anno dopo anno tanto che, sebbene alcune delle sue sezioni siano state abolite, è tuttora in vigore.

In effetti, l'Atto riemanava lo *Special Powers Act* ampliando e migliorando le sue misure. Le differenze principali consistevano nell'abolizione del potere di imporre il coprifuoco e della pena di morte¹⁰⁰ e nell'elencazione dei reati considerati rilevanti per l'Atto in una scheda separata (*scheduled offences*)¹⁰¹; inoltre, uno dei suoi risultati più rilevanti fu la costituzione delle *Diplock Courts*¹⁰². La sezione 2 dell'Atto stabiliva che «a trial on indictment of a scheduled offence shall be conducted by the court without a jury». L'assenza della giuria avrebbe risolto il problema dell'internamento, in quanto la Commissione aveva accertato che la ragione principale che spingeva ad usare la detenzione, invece che dare inizio a un processo, ruotava intorno alle intimidazioni subite da testimoni e giurati¹⁰³. Tribunali speciali senza giuria erano già stati previsti nel 1922 dal *Criminal Procedure Act (Northern Ireland)*¹⁰⁴; la sua applicazione non venne però mai invocata dal governo nordirlandese. Fin dal 1970, tuttavia, la necessità di dover ricorrere a processi senza giuria per gestire casi giudiziari ingovernabili si era fatta pressante e lo stesso *Lord Chief Justice* nordirlandese, durante una riunione di gabinetto, riprendendo il modello offerto dal *Criminal Procedure (Northern Ireland) Act* del

1922, affermava che in alcuni casi avrebbe potuto rendersi necessaria la sospensione del processo con giuria e il suo affidamento a giudici della *High Court*¹⁰⁵.

L'istituzione di tribunali senza giuria può apparire poca cosa nei sistemi di *civil law*, ma nel sistema anglosassone basato sulla *common law* rappresentava una involuzione di notevoli proporzioni. Compito dei giudici britannici infatti non è giudicare sul fatto, ma solo sul diritto; stabilire l'accadimento di un fatto non spetta al giudice, ma alla giuria, è ad essa che accusa e difesa si rivolgono, è ad essa che è rivolto l'esame dei testimoni e la presentazione delle prove, è essa che deve essere convinta. L'equità dell'antico diritto al giudizio dei pari, simbolicamente mantenuto nella giuria, era negata nei processi senza giuria. Le *Diplock Courts* erano tribunali composti da un giudice solo che giudicava utilizzando regole di prova modificate e standards più bassi per l'ammissione della confessione¹⁰⁶.

Le *Diplock Courts* esercitarono un ruolo fondamentale: consentire al potere esecutivo britannico di governare, attraverso i tribunali, una società nella quale esso non aveva consenso politico¹⁰⁷. Nonostante l'istituzione delle *Diplock Courts*, però, l'internamento continuò ad essere usato fino al dicembre 1975. Durante la sua vigenza, 1981 persone in totale furono detenute, delle quali 1874 erano cattoliche/repubblicane, mentre 107 erano protestanti/unioniste¹⁰⁸.

La costituzione delle *Diplock Courts* rappresentò un primo tentativo di uscire dalla fase di eccezione, di ritornare gradualmente alla normalità, all'uso degli strumenti ordinari per risolvere conflitti nei sistemi democratici¹⁰⁹. Il 1975 vide la fine della

cosiddetta fase di militarizzazione¹¹⁰, segnando un cambiamento nella strategia del Regno Unito per far fronte all'emergenza politica in Irlanda del nord.

3.2.5. *Criminalizzazione, normalizzazione, Ulsterizzazione*

Il 1976 fu testimone dell'inizio della fase di criminalizzazione/normalizzazione/Ulsterizzazione¹¹¹.

Criminalizzazione significò che il crimine politico perse la sua politicità, e dunque la sua legittimazione, e divenne un crimine ordinario. In questa fase le autorità governative cessarono di prendere in considerazione la politicità dei fatti criminosi commessi e ne sottolinearono la sola dimensione criminale, rifiutando di riconoscere nei loro autori avversari politici¹¹². Normalizzazione significò che si sarebbe dovuto fare un tentativo per riportare la situazione sociale e politica alla normalità: «political calculation was made that extreme internal and external abnormality created a crisis of legitimacy for the State that must be addressed. This meant a rhetorical abandonment of the symbols of instability – the army, internment, special status for political prisoners – and their replacement with the ordinary tools of the State, the police and the courts»¹¹³. Internazionalmente il Regno Unito poteva ancora usare le disposizioni di deroga ai trattati internazionali sui diritti umani a causa dello stato di emergenza, internamente «the crisis was simply a criminal aberration, and remained in internal disavowal of a state of emergency»¹¹⁴. Ulsterizzazione significò

confinare il conflitto all'Irlanda del nord, considerandolo solo un problema locale.

Questa fase terminò nel 1981.

Criminalizzazione e normalizzazione pretendevano entrambe l'abolizione dello *Special Category Status*. La riforma, seppur sentita come necessaria dal governo britannico, non era tuttavia di facile attuazione. Da un lato, infatti, dare lo status di prigioniero politico a coloro che si opponevano violentemente allo Stato era il riconoscimento legale di una perdita di legittimità politica ed implicava la creazione di opposti centri di potere dentro lo Stato¹¹⁵; dare lo status di prigioniero politico significava che il Regno Unito considerava gli scontri non più una lotta per le libertà civili, ma piuttosto un conflitto armato a bassa intensità¹¹⁶; inoltre, tutto ciò confermava indirettamente l'applicazione del diritto di guerra a una crisi sviluppatasi dentro i propri confini, e sostanzialmente una questione di legittimità costituzionale dell'operato britannico in Irlanda del nord¹¹⁷.

Dall'altro lato, l'abolizione dello *Special Category Status* era di difficile realizzazione, date le condizioni delle prigioni in Irlanda del nord¹¹⁸. The Maze e Magilligan non erano prigioni cellulari, ma piuttosto "compound prisons", cioè prigioni dotate di celle raggruppate in blocchi di tre o quattro all'interno di spazi recintati simili a campi di concentramento dove i prigionieri potevano incontrarsi. Il governo dovette così pianificare la costruzione di celle individuali. Entro ottobre 1976 furono costruite 500 nuove celle, a marzo 1976 il governo abolì lo *Special Category Status* e i prigionieri furono trasferiti in celle individuali¹¹⁹.

Nel 1977 il *Northern Ireland (Emergency Provisions) Act* del 1973 fu emendato e nuovi reati vennero aggiunti ai reati già richiama-

ti. Essi riguardavano falsi allarmi per bombe e minacce di morte fatte per telefono¹²⁰.

Nel 1978 il *Northern Ireland (Emergency Provisions) Act* rimpiazzò i precedenti EPA consolidando le loro misure. «What had been "exceptional" in 1973 became perceived as "normal" and [...] "necessary" in the tense climate of Northern Ireland»¹²¹. L'Atto fu soggetto a rinnovo biennale e rimase in vigore senza emende per nove anni¹²².

La politica di criminalizzazione e normalizzazione, la cui diretta conseguenza fu l'abolizione dello *Special Category Status*, generò una serie di proteste fra i prigionieri. Nella primavera 1978, i carcerati iniziarono a rifiutarsi di indossare le uniformi della prigione e iniziarono a coprirsi solo con coperte (*Blanket protest*), poi rifiutarono di lavarsi e di usare i gabinetti (*Dirty protest*). Le condizioni igieniche nelle celle si deteriorarono e ciò produsse un fortissimo impatto sull'opinione pubblica internazionale. Nel 1980 alcuni detenuti repubblicani iniziarono uno sciopero della fame che terminò a fine anno. A marzo 1981 un secondo sciopero della fame fu avviato, e questa volta dieci repubblicani morirono¹²³.

Resistere col sacrificio di sé è una tecnica che produce intensa partecipazione emotiva della comunità e che pone sotto forte pressione la parte contro la quale è diretta; è una strategia di lotta consolidata e saldamente fondata nella storia lontana e recente d'Irlanda. Una prima menzione di essa è presente nei *Brehon Laws*, antico diritto celtico, nei quali si afferma che una forma legittima di soddisfazione per qualcuno che abbia subito un'offesa è quella di porsi nelle vicinanze della dimora dell'offensore e iniziare a digiunare per attirare l'attenzione e il biasimo del clan su di lui.

Nella storia più recente d'Irlanda lo sciopero della fame era stato usato nel 1916 dagli insorti irlandesi incarcerati dopo l'*Easter Rising*¹²⁴. Ad ottobre 1981, quando lo sciopero della fame era ormai terminato, Jim Prior, Segretario di Stato britannico per l'Irlanda del nord, annunciò che a tutti i prigionieri sarebbe stato concesso di indossare i propri vestiti e che il cinquanta per cento delle garanzie perse sarebbe stato ripristinato¹²⁵, ma il governo britannico rifiutò di concedere di più.

Conclusioni

Leggi eccezionali e teoria coloniale nel conflitto politico in Irlanda del nord sono strettamente collegate. Da un lato infatti la teoria coloniale fu un potente strumento di propaganda utilizzato dall'*Irish Republican Army* per veicolare al grande pubblico la diversità e la non appartenenza della comunità irlandese al Regno Unito. Lo spiegamento dell'esercito sul territorio nordirlandese certamente contribuì ad avvalorare questa tesi.

Dall'altro lato, la violenza politica scatenata dai ribelli aveva fra i suoi scopi precipi quello di indurre lo Stato britannico ad adottare misure eccezionali limitanti le libertà civili sempre più drastiche e sempre più simili a quelle adottate in una guerra coloniale¹²⁶, così da convincere la comunità cattolica del diverso (coloniale) trattamento ad essa riservato e persuadere anche i più riluttanti ad abbracciare la causa repubblicana. La tattica produsse risultati importanti.

Fu dunque un errore grossolano del governo nordirlandese prima e del gover-

no britannico poi implementare, durante la fase della militarizzazione, tecniche e metodi analoghi a quelli impiegati nelle colonie per contrastare le locali guerre di indipendenza. La violenza legale resa possibile e legittimata dallo *Special Power Act* e dall'*Emergency Provisions Act* produsse l'estraniamento e la polarizzazione delle due comunità¹²⁷. La spirale di violenza innescata dallo spiegamento dell'esercito, dall'internamento e dalle cinque tecniche d'interrogatorio, l'attribuzione dello *Special Category Status*, e poi i processi presso le *Diplock Courts* avevano reso sempre più forte il senso di alterità della comunità cattolica che percepiva se stessa come abitante un territorio colonizzato, occupato da forze aliene.

La retorica coloniale portava con sé stereotipi odiosi nella rappresentazione di sé e dell'altro: i nativi delle colonie erano considerati esseri inferiori, destinatari eventuali di una cittadinanza diminuita, a cui potevano applicarsi norme che sul territorio della madrepatria non avrebbero mai potuto essere implementate; i colonizzatori godevano di uno status privilegiato di superiorità non questionabile. Applicare tale retorica all'Irlanda del nord, che costituzionalmente era in una posizione ben diversa da quella di colonia, ed interpretare in tale luce le misure eccezionali che venivano via via adottate per far fronte alla violenza politica fu un'abile manovra propagandistica che guadagnò ampio consenso all'ideologia politica repubblicana. La teoria coloniale venne inoltre abbracciata, dal 1972 in poi, anche dagli unionisti, che definivano l'Irlanda del nord un'«internal colony» i cui abitanti erano trattati come cittadini di seconda classe a cui si applicavano procedure e prassi diverse da quelle

standards seguite nel resto del regno. Essi rimproveravano al Regno Unito: l'uso di *Orders in Council*, norme emanate dal Gabinetto allo scopo di limitare il dibattito parlamentare sulle leggi da promulgare per l'Irlanda del nord, e la decisione di non consentire ai principali partiti politici britannici l'apertura di sezioni locali nelle sei contee nordirlandesi¹²⁸. Inoltre, non approvavano l'*Anglo-Irish Agreement* del 1985 con il quale il governo britannico aveva concesso al governo irlandese un ruolo consultivo nel governo dell'Irlanda del nord riguardo a diritti umani, politiche per la sicurezza e giustizia¹²⁹. Tale atto, secondo gli unionisti, consentiva a una potenza straniera una ingiustificata influenza sugli affari interni nordirlandesi.

Afferma John McGarry che l'uso da parte dei lealisti della locuzione "internal colony" era deliberato in quanto «the solution for this condition is integration, whereas "decolonization" is the remedy for a colony»¹³⁰.

Come la storia successiva ci mostra, saranno necessari la *de-escalation* della violenza di Stato e il raggiungimento di un accordo fra tutte le parti coinvolte (Regno Unito, Repubblica d'Irlanda, Sinn Féin e Unionisti) per avviare il processo che porterà alla pacificazione della regione e a un riavvicinamento delle due comunità. Tale accordo venne concluso il 10 aprile 1998 con la stipula del *Good Friday Agreement* che produsse, fra le altre cose, la modifica degli articoli 2 e 3 della Costituzione irlandese, e dunque la rinuncia delle pretese territoriali della Repubblica irlandese sull'Irlanda del nord, e l'abolizione da parte del Regno Unito di *The Government of Ireland Act* del 1920¹³¹.

¹ Una prima versione del saggio è stata presentata al convegno "Crime, Violence & the Modern State III: Law, Order and Individual Rights – Theory, Intent and Practice", organizzato da SOLON presso l'Université Lumière Lyon 2 (Francia) dall'8 all'11 settembre 2011. L'Autrice è grata ai relatori e agli uditori presenti al convegno che con i loro commenti e osservazioni le hanno consentito, dandole stimoli per approfondire la ricerca, di redigere la sua versione attuale.

² Ricostruiscono la storia d'Irlanda assumendo l'ottica coloniale: J.H. Ohlmeyer, *A laboratory for Empire?: early modern Ireland and*

English imperialism, in K. Kenny (Ed.), *Ireland and the British empire*, Oxford, Oxford University Press, 2004, pp. 26-60; T. Bartlett, *Ireland, Empire and the union, 1690-1801*, in ivi, pp. 61-89.

³ L'autenticità della Bolla papale è controversa e sul tema vi fu un vivace dibattito tra la fine dell'800 e la prima metà del '900: L. Ginell, *The doubtful grant of Ireland by Pope Adrian IV to King Henry investigated*, Dublin, Fallon & Co., 1899; S.J. McCormick, *The Pope and Ireland. Containing newly-discovered historical facts concerning the forged bulls attributed to Popes Adrian IV. and Alexander III., together with a sketch of the*

union existing between the Catholic Church and Ireland from the Twelfth to the Nineteenth century, San Francisco, A. Waldteufel Publisher, 1889; J.D. Mackie, *Pope Adrian IV. The Lothian essay 1907*, Oxford, B.H. Blackwell, 1907; J.C. Maguire, *Ireland and the Pope: a brief history of papal intrigues against Irish liberty from Adrian IV. to Leo XIII.*, San Francisco, J.H. Barry, 1890; G.H. Orpen, *Ireland under the Normans 1169-1216*, Oxford, Clarendon Press, vol. I, 1911, chap. 9; A.H. Tarleton, *Nicholas Breakspear (Adrian IV.) Englishman and Pope*, London, A.L. Humphreys, 1896; O.J. Thatcher, *Studies concerning*

Adrian IV., Chicago, University of Chicago Press, 1963. Furnivall, un filologo inglese (W.S. Peterson, *Furnivall, Frederick James*, in «Oxford Dictionary of National Biography», Oxford, Oxford University Press, 2004, ad vocem), sul tema ripubblicò il volume di Gerald of Wales, *Expugnatio Hibernica: Giraldu Cambrensis, The English conquest of Ireland a.d. 1166-1185; mainly from the "Expugnatio Hibernica" of Giraldu Cambrensis* (edited by F.J. Furnivall), London, Kegan, Trench, Trubner & Co. Ltd, part I, 1891.

⁴ Sulla conquista normanna dell'Irlanda e sulla relazione feudale stabilita con i re irlandesi si vedano: F. Barlow, *The Feudal Kingdom of England, 1042-1216*, Harlow, Pearson Education, 1999; M. Bull, *Criticism of Henry II's Expedition to Ireland in William of Canterbury's Miracles of St. Thomas Becket*, in «Journal of Medieval History», XXXIII, 2007, pp. 107-129; R.R. Davies, *Domination and Conquest: The Experience of Ireland, Scotland and Wales, 1100-1300*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990; R. Huscroft, *Ruling England, 1042-1217*, Harlow, Pearson, 2005; D. Power, *Henry, Duke of the Normans (1149/50-1189)*, in C. Harper-Bill, N. Vincent (Eds.), *Henry II: New Interpretations*, Woodbridge, Boydell Press, 2007; W. Stubbs, *The Constitutional History of England, in its Origin and Development*, Oxford, Clarendon Press, 1874.

⁵ *1542 Crown of Ireland Act, Chapter 1, 33 Henry 8*. Sul *Crown of Ireland Act* si veda: T.W. Moody (Ed.), *A New History of Ireland*, vol. VIII: *A Chronology of Irish History*, Oxford, Oxford University Press, 1989.

⁶ La stessa Gran Bretagna è il frutto dell'unione fra Inghilterra e Galles da una parte, e Scozia dall'altra. Anche questa unione fu il risultato di due atti: l'*Union with England Act* del 16 gennaio 1707 in <<http://www.legislation.gov.uk/aosp/1707/7/contents>> e l'*Union*

with Scotland Act del 4 marzo 1707 in <<http://www.legislation.gov.uk/aep/Ann/6/11/contents>>. La regina Anna approvò l'unione il 6 marzo 1707 e gli *Acts* entrarono in vigore il 1° maggio 1707 (*1707 Act for an Union of the two Kingdoms of England and Scotland, Chapter 8, 5 & 6 Anne*). I *Journals of the Irish House of Commons* (vol. III, p. 421) riferirono all'epoca che il parlamento irlandese nel discorso di congratulazioni indirizzato alla regina Anna per l'unione formulò l'augurio che si potesse giungere a un'unione più ampia, implicando con ciò l'estensione dell'unione all'Irlanda.

⁷ *1801 An Act for the Union of Great Britain and Ireland, Chapter 38, 40 George 3*; *1801 An Act for the Union of Great Britain and Ireland, Chapter 67, 39-40 George 3*. Sugli *Acts of Union 1801* si veda: A.J. Ward, *The Irish Constitutional Tradition: Responsible Government and Modern Ireland 1782-1992*, Dublin, Irish Academic Press, 1994.

⁸ Art. 1: «the said kingdoms of Great Britain and Ireland shall, upon the first day of January which shall be in the year of our lord one thousand eight hundred and one, and for ever after, be united into one kingdom».

⁹ Art.1: «by the name of "the United Kingdom of Great Britain and Ireland"».

¹⁰ Art. 1: «the ensigns, armorial flags and banners thereof, shall be such as his Majesty, by his royal proclamation under the great seal of the united kingdom, shall be pleased to appoint».

¹¹ Art. 3: «the said united kingdom be represented in one and the same parliament, to be titled "The parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland"».

¹² Art. 4: «that four lords spiritual of Ireland by rotation of sessions, and twenty-eight lords temporal of Ireland, elected for life by the peers of Ireland, shall be the number to sit and vote on the part of Ireland in the house

of lords of the parliament of the united kingdom; and one hundred commoners (two for each county of Ireland, two for the city of Dublin, two for the city of Cork, one for the university of Trinity College, and one for each of the thirty-one most considerable cities, towns, and boroughs), be the number to sit and vote on the part of Ireland in the house of commons of the parliament of the united kingdom».

¹³ Art. 5: «the churches of England and Ireland, as now by law established, be united into one protestant Episcopal church, to be called, "The united church of England and Ireland"».

¹⁴ Artt. 6 e 7.

¹⁵ *London Gazette*, 15329, 17 January 1801, pp. 82-83.

¹⁶ G. Bartram, *British Flags*, in <<http://www.flaginstitute.org/index.php?location=7>>. Il capovessillologo del *Flag Institute* britannico afferma che san Patrizio, non avendo subito il martirio, non aveva una croce e che la decusse rossa in campo bianco era in realtà l'emblema dei Fitzgerald, potente famiglia irlandese. I Fitzgerald provenivano dal Galles, ma erano di origine normanna e parte della *Protestant Ascendancy* che dominava l'isola. Maurice Fitzgerald, capostipite della famiglia e primo ad arrivare in Irlanda, sbarcò sull'isola nel 1169 durante la prima invasione normanna. Gerald of Wales, nipote di Maurice, raccontò nella sua opera *Expugnatio Hibernica* del 1189 l'arrivo di Enrico II e dei normanni sull'isola. Giraldu Cambrensis, *The English conquest of Ireland* cit.

¹⁷ V. Bogdanor, *Devolution in the United Kingdom*, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 19-54.

¹⁸ A. Bettoni, *Norme centrali e implementazione locale nel Regno Unito: il caso della Home Rule in Irlanda del Nord*, in F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, C. Valsecchi (a cura di), *Perpetue appendici e co-*

- dicilli alle leggi italiane, Macerata, eum, 2011, pp. 331-372, in part. p. 333. Relativamente alle norme emanate in Irlanda per far fronte all'emergenza durante il XIX secolo, una loro sintesi efficace può essere reperita in R. Martucci, *Emergenza e tutela dell'ordine pubblico nell'Italia liberale*, Bologna, Il Mulino, 1980, pp. 62-63.
- ¹⁹ Copia del testo originale è reperibile online all'indirizzo <<http://treaty.nationalarchives.ie/document-gallery/anglo-irish-treaty-6-december-1921/>>. I *National Archives of Ireland* hanno realizzato una mostra online del trattato, dei documenti e delle persone ad esso collegati, per celebrare il novantesimo anniversario della sua firma.
- ²⁰ C. Campbell, *Emergency law in Ireland, 1918-1925*, Oxford, Clarendon Press, 1994, pp. 150 ss.
- ²¹ A. Quekett, *The Constitution of Northern Ireland*, Belfast, His Majesty's Stationery Office, 1933, part II, chapter 2, pp. 63-165.
- ²² PRONI (Public Record Office Northern Ireland), microfilm 523, reel 2, HO 267/9, fogli 20-31.
- ²³ Quekett, *The Constitution of Northern Ireland* cit., part II, chapter 3, pp. 195-230.
- ²⁴ Art. 12 di *The Irish Free State (Agreement) Act* del 31 marzo 1922 e art. 1 di *The Irish Free State (Consequential Provisions) Act* del 5 dicembre 1922.
- ²⁵ Quekett, *The Constitution of Northern Ireland* cit., part II, chapter 2, section 12, nota 1, p. 170; chapter 3, section 1, nota 1, p. 196.
- ²⁶ Bettoni, *Norme centrali e implementazione locale nel Regno Unito* cit., pp. 345-346.
- ²⁷ N. Mansergh, *The government of Northern Ireland. A study in devolution*, London, George Allen & Unwin Ltd., 1936, p. 288. Sul punto si veda anche Bettoni, *Norme centrali e implementazione locale nel Regno Unito* cit.
- ²⁸ Il fatto viene menzionato in una lettera facente parte del carteggio per la costituzione dell'Ufficio del Catasto a Belfast: PRONI, microfilm 523, reel 2, HO 267/13, foglio 114.
- ²⁹ 1927 *Royal and Parliamentary Titles Act, Chapter 4*, 17 & 18 George 5.
- ³⁰ R. Ramsay, *Kitson, Kincora and counter-insurgency in Northern Ireland*, in «Lobster. Intelligence. Parapolitics, State research», X, 1985, pp. 3-18, citazione a p. 7, si veda anche nota 8. Sul punto si suggerisce la lettura di: D. Hallas, *Britain's oldest colony. A history of famine, brutality ... and heroism*, in «Socialist Worker», 137, 11 September 1969; L. de Paor, *Origins of the deep division*, in «The Irish Times», Wednesday January 24 1973, p. 12; Id., *Examining the "Ulster" myth*, in «The Irish Times», Wednesday February 14 1973, p. 10.
- ³¹ The National Archives, Kew, FLO/33/1464, p. 3: *meaning of "colony or foreign dominion of the Crown" in Habeas Corpus Act 1862 (c. 20)*.
- ³² *The Future of Northern Ireland: A Paper for Discussion*, London, Her Majesty's Stationery Office, 1972, paragraph 79; *Northern Ireland constitutional proposals*, London, Her Majesty's Stationery Office, 1973, part 6, paragraph 116.
- ³³ B. Faulkner, *Memoires of a Statesman*, London Weidenfeld & Nicolson, 1978, p. 157.
- ³⁴ Bogdanor, *Devolution in the United Kingdom* cit., p. 28.
- ³⁵ Ivi, pp. 290-292.
- ³⁶ Ivi, pp. 290-291. L'Autore cita qui un principio affermato da K.C. Wheare nel suo *Federal Government*, London, Oxford University Press, 1946.
- ³⁷ Il governo devoluto venne poi ripristinato in Irlanda del nord con il *Northern Ireland Act 1998*. Sul punto, si veda V. Bogdanor, *An introduction to devolution in the UK*, London, House of Commons, Research paper 03/84, 17 November 2003, p. 3.
- ³⁸ W. Beattie Smith, *The British State and the Northern Ireland crisis 1969-73. From violence to power sharing*, Washington DC, United States Institute of Peace Press, 2011, p. 197.
- ³⁹ PRONI, DEFE 24/882.
- ⁴⁰ T. Hadden, K. Boyle, P. Hillyard, *Ten years on in Northern Ireland: the legal control of political violence*, London, Cobden Trust, 1980, pp. 24-25; L.K. Donohue, *Counter-terrorist law and emergency powers in the United Kingdom 1922-2000*, Dublin, Irish Academic Press, 2001, pp. 117 ss.
- ⁴¹ K. McEvoy, *Paramilitary imprisonment in Northern Ireland: resistance, management, and release*, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 204. F. Ni Aoláin (*The politics of force: conflict management and state violence in Northern Ireland*, Belfast, Blackstaff Press, 2000, pp. 27-28) afferma che la fase di militarizzazione in Irlanda del nord terminò nel 1974, mentre C. Campbell, I. Connolly (*A model for the "War against terrorism"? Military intervention in Northern Ireland and the 1970 Falls curfew*, in «Journal of Law and Society», XXX, n. 3, 2003, pp. 341-375) affermano che la fase di militarizzazione terminò nel 1976 (ivi, p. 343).
- ⁴² Come affermato dallo stesso Generale Frank Kitson nel Report of the Bloody Sunday Inquiry di Lord Saville, in <<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20101103103930/http://report.bloody-sunday-inquiry.org/evidence-index/>>; J. McGuffin, *The Guineapigs*, London, Penguin books, 1974, chap. 9. Il Generale Kitson è una figura controversa nella storia dei *Troubles*: alcuni infatti non gli riconoscono il ruolo centrale attribuitogli da altri. Si vedano per esempio: R. Eveleigh, *Peace keeping in a democratic society*, London, C. Hurst & Co., 1978; R. Faligot, *The Kitson experiment*, London, 1983; Ramsay, *Kitson, Kincora and counter-insurgency* cit.; K. Lawrence, *The new State repression*, in «Covert Action Information Bulletin», Summer, 1985.
- ⁴³ F. Kitson, *Low intensity operations*.

- Subversion, insurgency, peace-keeping*, London, Faber and Faber, 1971, p. 3. «Subversion ... will be held to mean all illegal measures short of the use of armed force taken by one section of the people of a country to overthrow those governing the country at the time, or to force them to do things which they do not want to do. It can involve the use of political and economic pressure, strikes, protest marches, and propaganda, and can also include the use of small-scale violence for the purpose of coercing recalcitrant members of the population into giving support. Insurgency will be held to cover the use of armed force by a section of the people against the government for the purposes mentioned above. This would seem to be the sense in which the terms are understood by British authorities».
- ⁴⁴ R. Thompson, *Defeating communist insurgency; experiences from Malaya and Vietnam*, London, Chatto and Windus, 1967, p. 28.
- ⁴⁵ McGuffin, *The Guineapigs* cit., capp. 1 e 9.
- ⁴⁶ Sul necessario bilanciamento fra la costituzione come garanzia di libertà, e diritti e norme di eccezione volte a garantire la sicurezza di uno Stato, si veda: G. Di Cosimo, *Costituzione ed emergenza terroristica*, in M. Meccarelli, P. Palchetti, C. Sotis (a cura di), *Le regole dell'eccezione. Un dialogo interdisciplinare a partire dalla questione del terrorismo*, Macerata, eum, 2011, pp. 323-336.
- ⁴⁷ Sul tema si veda: A. Masferrer, *Legislación anti-terrorista, Estado de derecho y derechos fundamentales: una aproximación a los límites del Estado en el constitucionalismo moderno*, in A. Masferrer (Ed.), *Estado de derecho y derechos fundamentales en la lucha contra el terrorismo. Una aproximación multidisciplinar histórica, jurídico-comparada, filosófica y económica*, Cizur Menor, Editorial Aranzadi SA, 2011, pp. 191-254.
- ⁴⁸ Ni Aoláin, *The politics of force* cit., p. 18.
- ⁴⁹ A. Alcock, *From conflict to agreement in Northern Ireland: lessons from Europe*, in J. McGarry (Ed.), *Northern Ireland and the divided world. Post Agreement Northern Ireland in comparative perspective*, Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 159-180, in part. p. 160.
- ⁵⁰ Ni Aoláin, *The politics of force* cit., p. 20.
- ⁵¹ T. Hadden, K. Boyle, P. Hillyard, *Law and State: the case of Northern Ireland*, London, Robertson, 1975, p. 7.
- ⁵² G. Neppi Modona (*Principio di legalità e giustizia penale nel periodo fascista*, in «Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno», XXXVII, 2007, pp. 983-1005), riferendosi al fascismo, sostiene che in un regime nel quale non vi sia più confronto parlamentare tra maggioranza e opposizione, il principio di legalità assuma una veste del tutto formale, cioè si limiti ad affermare la necessaria presenza di una legge prima che si possa applicare una pena, ma prescinda da qualunque controllo sul contenuto sostanziale della legge da applicare. Sembra che lo stesso possa dirsi della *Rule of Law* in Irlanda del nord.
- ⁵³ P.P. Craig, *Formal and substantive conceptions of the rule of law: an analytical framework*, in «Public Law», 1997, pp. 467-487.
- ⁵⁴ Donohue, *Counter-terrorist law and emergency powers* cit., pp. 127, 154.
- ⁵⁵ Quekett, *The Constitution of Northern Ireland* cit., part II, chap. 1, sect. 4, p. 7.
- ⁵⁶ Campbell, *Emergency law in Ireland* cit., p. 273; Donohue, *Counter-terrorist law and emergency powers* cit., pp. xx-xxi.
- ⁵⁷ Ivi, pp. 276, 313-315; Donohue, *Counter-terrorist law and emergency powers* cit., p. xxi.
- ⁵⁸ *Civil Authorities (Special Powers) Act Northern Ireland 1922*, section 10, sub-paragraph a.
- ⁵⁹ Ivi, schedule, section 1.
- ⁶⁰ Ivi, schedule, section 2, sub-paragraph 1.
- ⁶¹ Ivi, schedule, section 3, sub-paragraph 1.
- ⁶² Ivi, schedule, section 3, sub-paragraph 4.
- ⁶³ Ivi, schedule, section 4.
- ⁶⁴ Ivi, schedule, section 7.
- ⁶⁵ Ivi, schedule, section 8.
- ⁶⁶ Ivi, section 7.
- ⁶⁷ Campbell, *Emergency law in Ireland* cit., pp. 288-308.
- ⁶⁸ *Civil Authorities (Special Powers) Act Northern Ireland 1922*, section 12.
- ⁶⁹ Campbell, *Emergency law in Ireland* cit., pp. 276 ss.; Donohue, *Counter-terrorist law and emergency powers* cit., p. xxi.
- ⁷⁰ Hadden, Boyle, Hillyard, *Ten years on in Northern Ireland* cit., p. 15: «In the 1960s the leaders of the Republican movement abandoned the strategy of pursuing their objectives by military force and joined in the general campaign for civil rights and social justice within Northern Ireland». Si veda anche Ni Aoláin, *The politics of force* cit., pp. 22-23.
- ⁷¹ Hadden, Boyle, Hillyard, *Law and State* cit., p. 8: «[...] the right to participate in the election of central and local government through a scrupulously fair electoral system; the right to pursue legitimate political and social objectives without interference from government; the right to share equitably in the allocation of State resources; and the right to freedom from arbitrary arrest and detention».
- ⁷² Iid., *Ten years on in Northern Ireland* cit., pp. 25-26: «The principal mechanisms were regular house searches and head counts, frequent arrest and 'screening' of those who might be likely to become involved, and the interrogation in depth of selected suspects».
- ⁷³ Campbell, Connolly, *A model for the War against terrorism?* cit., pp. 352 ss.; M.J. McCleery, *Debunking the myths of Operation Demetrius: the introduction of in-*

- terment in Northern Ireland in 1971, in «Irish Political Studies», XXVII, n. 3, 2012, pp. 411-430, in part. p. 412; Donohue, *Counter-terrorist law and emergency powers* cit., pp. 63-64.
- ⁷⁴ Campbell, Connolly, *A model for the 'War against terrorism'?* cit., p. 355.
- ⁷⁵ PRONI, HA/32/3/3, *conclusions of a meeting of the Joint Security Committee held on Saturday 4 July 1970 at Stormont Castle at 11:30 am.* pp. 2-3.
- ⁷⁶ Campbell, Connolly, *A model for the 'War against terrorism'?* cit., pp. 341-375, p. 370.
- ⁷⁷ L'opportunità di tale estensione venne a lungo dibattuta fra le autorità civili nordirlandesi e l'Home Office britannico. PRONI, CJ 4/56 99314.
- ⁷⁸ Hadden, Boyle, Hillyard, *Ten years on in Northern Ireland* cit., p. 24; Donohue, *Counter-terrorist law and emergency powers* cit., p. 118; Beattie Smith, *The British State and the Northern Ireland crisis* cit., pp. 113-157.
- ⁷⁹ McCleery, *Debunking the myths of Operation Demetrius* cit., p. 423.
- ⁸⁰ Ivi, p. 414.
- ⁸¹ PRONI, CAB/4/1607/19: *Note of a meeting held at Chequers, Buckinghamshire, England (country residence of the British Prime Minister), Thursday 19 August 1971*; si veda anche: PRONI, CAB/4/1610/12.
- ⁸² McCleery, *Debunking the myths of Operation Demetrius* cit., p. 414.
- ⁸³ PRONI, CAB/4/1610/12: *Conclusion of a meeting of the Cabinet held at 2:15pm on Friday 20 August 1971 in Stormont Castle*, p. 4: «[...] the Minister of State at the Ministry of Home Affairs suggested that, in view of the criticism that the application of detention was one-sided, it might be made known that one or two Protestants were among those arrested for suspected IRA activities».
- ⁸⁴ Su *Operation Demetrius* si vedano: M. Fernandez Rodriguez, *Respuesta legislativa de las democracias occidentales al terrorismo: los casos británico, italiano y alemán (1970-1990)*, in Masferrer (ed.), *Estado de Derecho y derechos fundamentales* cit., pp. 435-461; McCleery, *Debunking the myths of Operation Demetrius* cit.; J. McGuffin, *Internment*, London, Anvil Books Ltd., 1973, pp. 228.
- ⁸⁵ Donohue, *Counter-terrorist law and emergency powers* cit., pp. 117-121.
- ⁸⁶ Ivi, pp. 121-122. *Case Regina (Hume and others) v. Londonderry Justices*, 23rd February 1972. La causa era successiva all'episodio del Bloody Sunday a Derry. Vedi inoltre Ni Aoláin, *The politics of force* cit., pp. 30-31, 40.
- ⁸⁷ Donohue, *Counter-terrorist law and emergency powers* cit., p. 122: «[...] established a legal framework for the use of the army, but [...] retrospectively legalised all security force actions since the army was first deployed in 1969».
- ⁸⁸ PRONI, CAB/4/1646/16: *supplementary notes of Cabinet discussion on Tuesday 21 March 1972*, p. 2.
- ⁸⁹ PRONI, CAB/4/1647/14: *main points made by Mr. Heath at the Downing street meeting on 22 March 1972 about the Northern Ireland situation*.
- ⁹⁰ PRONI, CAB/4/1647/13: *later statements by Mr. Heath in the course of the discussion in which he defined the United Kingdom government's ideas*, 22 March 1972, p. 1.
- ⁹¹ Ivi, p. 2.
- ⁹² *Ibidem*.
- ⁹³ Beattie Smith, *The British State and the Northern Ireland crisis* cit., pp. 165-239.
- ⁹⁴ Donohue, *Counter-terrorist law and emergency powers* cit., p. 122.
- ⁹⁵ McEvoy, *Paramilitary imprisonment in Northern Ireland* cit., p. 216; Ni Aoláin, *The politics of force* cit., p. 232.
- ⁹⁶ McEvoy, *Paramilitary imprisonment in Northern Ireland* cit., p. 217.
- ⁹⁷ Ivi, pp. 216-220.
- ⁹⁸ Donohue, *Counter-terrorist law and emergency powers* cit., p. 127.
- ⁹⁹ *Northern Ireland (Emergency Provisions) Act 1973*, section 30, paragraph 2.
- ¹⁰⁰ Donohue, *Counter-terrorist law and emergency powers* cit., p. 154.
- ¹⁰¹ Ni Aoláin, *The politics of force* cit., p. 46.
- ¹⁰² C. Campbell, F. Ni Aoláin, *Special courts, political violence and the law: empirical research in the State of exception*, in «Social Science Research Network», <<http://ssrn.com/abstract=1615383>>, 25 May 2010; McEvoy, *Paramilitary imprisonment in Northern Ireland* cit., pp. 220-226; J.D. Jackson, S. Doran, *Conventional trials in unconventional times: the Diplock court experience*, in «Criminal Law Forum», IV, n. 3, 1993, pp. 503-520; P. Hillyard, K. Boyle, *The Diplock court strategy: some reflections on law and the politics of law*, in M. Kelly, L. O'Dowd, J. Wickham (Eds.), *Power, conflict and inequality*, Dublin, Talbot Press, 1982.
- ¹⁰³ Donohue, *Counter-terrorist law and emergency powers* cit., pp. 123-124.
- ¹⁰⁴ Sul punto si veda nota 57.
- ¹⁰⁵ PRONI, CAB 4/1535/18: *conclusion of a meeting of the Cabinet held at Stormont Castle on Monday, 20 July 1970 at 3:00 pm*, p. 2.
- ¹⁰⁶ Hadden, Boyle, Hillyard, *Ten years on in Northern Ireland* cit., pp. 59-62; Hadden, Boyle, Hillyard, *Law and State* cit., pp. 96-111.
- ¹⁰⁷ C. Carlton, *Judging without consensus: the Diplock Courts in Northern Ireland*, in «Law & Policy», III, n. 2, 1981, pp. 225-242.
- ¹⁰⁸ I dati sono indicati nel sito web *Conflict Archive on the INternet (CAIN)*, <<http://cain.ulst.ac.uk/events/intern/sum.htm>>.
- ¹⁰⁹ Sulla necessità di tornare ai tribunali con giuria in Irlanda del nord, si veda: S.C. Greer, A. White, *Abolishing the Diplock Courts: the case for restoring jury trial to scheduled offences in Northern Ireland*, London, Cobden Trust, 1986, pp. 133. Le *Diplock Courts* verranno abolite nel luglio 2007 con il *Justice and Security (North-*

- em Ireland) Act 2007*. Tribunali senza giuria continuano ad operare nel Regno Unito in casi eccezionali.
- ¹¹⁰ Si veda nota 41.
- ¹¹¹ Ni Aoláin, *The politics of force* cit., pp. 28-29.
- ¹¹² Hadden, Boyle, Hillyard, *Ten years on in Northern Ireland* cit., pp. 31-32.
- ¹¹³ Ni Aoláin, *The politics of force* cit., p. 28.
- ¹¹⁴ *Ibidem*. Sul punto si veda anche McEvoy, *Paramilitary imprisonment in Northern Ireland* cit., pp. 228-232.
- ¹¹⁵ Ni Aoláin, *The politics of force* cit., p. 45.
- ¹¹⁶ Kitson, *Low intensity operations* cit.
- ¹¹⁷ Ni Aoláin, *The politics of force* cit., p. 45.
- ¹¹⁸ McEvoy, *Paramilitary imprisonment in Northern Ireland* cit., pp. 232-234.
- ¹¹⁹ Donohue, *Counter-terrorist law and emergency powers* cit., pp. 171-173; McEvoy, *Paramilitary imprisonment in Northern Ireland* cit., pp. 235-236.
- ¹²⁰ Donohue, *Counter-terrorist law and emergency powers* cit., p. 173.
- ¹²¹ Ivi, p. 175.
- ¹²² Ivi, p. 176.
- ¹²³ Ni Aoláin, *The politics of force* cit., pp. 57-58; McEvoy, *Paramilitary imprisonment in Northern Ireland* cit., pp. 72-105.
- ¹²⁴ McEvoy, *Paramilitary imprisonment in Northern Ireland* cit., pp. 72-78.
- ¹²⁵ Donohue, *Counter-terrorist law and emergency powers* cit., p. 175; McEvoy, *Paramilitary imprisonment in Northern Ireland* cit., p. 97.
- ¹²⁶ B. O'Brien, *The long war. The IRA and Sinn Féin, from armed struggle to peace talks*, Dublin, O'Brien Press Ltd., 1999, p. 23. L'Autore fa riferimento al *Green Book* nel quale venne fissata la strategia dell'IRA: *Handbook for volunteers of the Irish Republican Army. Notes on guerrilla warfare*, 1956, in <<http://ebookbrowse.com/ira-volunteers-handbook-notes-on-guerrilla-warfare-pdf-d344224918>>; *Irish Republican Army "Green book"*, 1977, volumes I & II, in <<http://www.scribd.com/doc/15914572/IRA-Green-Book-Volumes-1-and-2>>.
- ¹²⁷ Donohue, *Counter-terrorist law and emergency powers* cit., p. 116.
- ¹²⁸ J. McGarry, *Introduction*, in Id. (ed.), *Northern Ireland and the divided world* cit., p. 8.
- ¹²⁹ Alcock, *From conflict to agreement in Northern Ireland* cit., pp. 163-164.
- ¹³⁰ McGarry, *Introduction* cit., p. 8. Sul punto si veda anche Ohlmeyer, *A laboratory for Empire?* cit., p. 27.
- ¹³¹ Alcock, *From conflict to agreement in Northern Ireland* cit., pp. 170-171.